Università *Mediterranea* di Reggio Calabria

Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (DiGiEc)

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Anno accademico 2013/2014 – XII Ciclo – 1° anno

Corso di Diritto Civile

Modulo: *Questioni attuali in tema di danno non patrimoniale*

Docente: Angelo Gaglioti (Magistrato Ordinario in tirocinio c/o il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria)

****

Si ritiene opportuno concentrarsi sull'elaborazione giurisprudenziale delle categorie e dei profili del danno non patrimoniale nell'ordinamento civile italiano. Il percorso di tale evoluzione evidenzia una notevole diversità di orientamenti ricostruttivi ed interpretativi venutosi ad originari negli ultimi tre decenni in materia, spesso a legislazione invariata, in ragione delle modificazioni intervenute nel formante giudiziario dell'ordinamento di diritto civile nazionale.

Preliminarmente, si verificherà la padronanza attuale, da parte dei discenti, dei concetti di base di teoria generale coinvolti nelle sentenze che saranno oggetto di trattazione: situazione giuridica soggettiva, posizione giuridica, norma giuridica primaria e secondaria, evento naturalistico e giuridico, struttura del fatto illecito, *neminem laedere*, etc., eventualmente soffermandosi su quelle lacune che ostacolerebbero la piena comprensione dei fattori e della fenomenologica di evoluzione della giurisprudenza in materia.

Si tratteranno, quindi, in dettaglio alcune sentenze che si ritiene abbiano segnato veri e propri punti di svolta nell'evoluzione delle categorie del danno non patrimoniale, al fine di poter conclusivamente affrontare il progetto di tabelle 2013 sul danno alla salute e da perdita del rapporto parentale, la cui elaborazione è tuttora in corso da parte della II Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria. Per connessione, si esporrà il funzionamento pure della Tabella milanese 2013 e della Tabella *ex* d. lgs. n. 209 (anno 2013).

Si invitano sin d'ora gli studenti al reperimento delle sentenze oggetto della dettagliata analisi di cui alle pagine seguenti, oltre alle tabelle indicate parimenti nel prosieguo del presente documento, al fine di ottimizzare la produttività delle attività didattiche in aula, che ci si augura possano dar luogo a una proficua continua interazione tra essi ed il docente.

****

Sommario

Lezione n. 1: tripartizione del danno risarcibile (danni-conseguenza: *patrimoniale* e *morale soggettivo;* danno-evento*: biologico*). La svolta della giurisprudenza nel 1986. 3

Premesse 3

C. Cost. 14.07.1986 n. 184: danno biologico e legalità costituzionale 3

Alle radici del danno non patrimoniale riflesso: C. Cass. n. 6607/1986 (diritto dei coniugi alla vita sessuale) 4

Lezione n. 2: danno biologico da morte (DBM) *jure proprio* ed *jure hereditario.* La svolta del 1994. 5

Lezione n. 3: il riconoscimento del *danno esistenziale.* Toccata (2003) e fuga (2008). 6

C. Cass. 31.05.2003 n. 8827 6

Corte Costituzionale , sentenza 11.07.2003 n° 233 7

C. Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26972, ... 9

Lezione n. 4: diritto vivente attuale e locale. Le tabelle. 12

Tabella 2013 del Tribunale di Reggio Calabria 12

Tabella del Tribunale di Milano (2013) 13

Tabella RCA del MiSE per micro-permanenti (2013) 15

Lezione n. 1: tripartizione del danno risarcibile (danni-conseguenza: *patrimoniale* e *morale soggettivo;* danno-evento*: biologico*). La svolta della giurisprudenza nel 1986.

Premesse

- C. Cost. 87/1979: la salute è posizione soggettiva autonoma, tutelata direttamente dalla Costituzione, non dipende da conseguenze reddituali e/o patrimoniali; tutelata ex art. 2059 c.c.
- C. Cost. 88/1979: l'art. 2059 c.c. non limita l'esercizio del diritto e non contrasta col principio di eguaglianza; discrezionalità del legislatore col limite delle situazioni costituzionalmente garantite.
- Trib. Genova: danno biologico risarcibile ex art. 2043 c.c. (parametri artt. 3 e 32 Cost)
- Trib. Salerno: danno biologico risarcibile ex art. 2059 c.c. / 185 c.p / 89 co. 2 c.p.c./ 598 c.p.. (parametri artt. 2, 24 e 32 Cost.)

C. Cost. 14.07.1986 n. 184: danno biologico e legalità costituzionale

- ne Il Foro Italiano, 1986, I, c. 2053 ss.; http://www.giurcost.org/decisioni/1986/0184s-86.html : QLC dell'art. 2059 c.c.
    - Il danno non patrimoniale comprende solo i danni morali soggettivi
    - Argomento storico: art. 38 c.p. 1889; art. 7 c.p.p. 1913; art. 185 c.p. 1930 (allargamento dei reati per i quali consentire la riparazione non patrimoniale);
    - Argomento storico: relazione ministeriale al c.p. 1930 art. 185 c.p.; relazione ministeriale all'art. 2059 c.c. vigente.
    - Diritto vivente: danno non patrimoniale = danno morale soggettivo = art. 2059 c.c. (riserva di legge, norma di rinvio).
    - Funzione preventiva e sanzionatoria, oltre che funzione riparatoria. Discrezionalità del legislatore.
    - Struttura del fatto illecito: Danno-conseguenza: danno patrimoniale e danno morale soggettivo da reato; danno-evento: danno biologico.
        - Fatto = [(1.Comportamento illecito + 2.evento naturalistico + 3.causalità materiale) + (4.nesso ulteriore di causalità + 5.danno/conseguenza)]
        - 1 : momento dinamico del fatto illecito
        - 2 : momento statico del fatto illecito. Danno biologico. Evento interno da provare
        - 3: causalità materiale
        - 4: causalità giuridica
        - 5: danno patrimoniale e danno morale soggettivo. Eventualità
        - Danno morale suriettivo: transeunte passeggero. Mentre il danno biologico è menomazione della salute. Salute come bene giuridico, nozione valutativa; danno biologico o fisiologico allude alla dimensione naturalistica dell'evento interno di danno.
    - La q.l.c. dell'art. 2059 c.c. è infondata mediante sentenza interpretativa di rigetto che include il danno biologico nell'art. 2043 c.c., lettura diversa da quella tradizionale, in combinato disposto con l'art. 32 Cost. Il diritto alla salute ex art. 32 Cost opera direttamente nel diritto privato.
        - L'art. 2043 c.c. è norma in bianco che non indica specifici beni giuridici tutelati, è norma secondaria /sanzionatoria, ciò che deriva dall'ingiustizia contra jus. Il danno ingiusto (genus) comprende anche il danno biologico (species).
        - La pena di diritto pubblico protegge interessi mediati o sociali; la sanzione di diritto privato protegge interessi immediati e specifici.
        - La previa prova del danno biologico è condizione per la risarcibilità del danno economico consequenziale da lucro cessante (incapacità lavorativa specifica).
        - Rilettura costituzione dell'illecito civile, atipicità dell'illecito civile.

- L'art. 2043 c.c. si applica al danno biologico non direttamente, ma per combinato disposto con l'art. 32 Cost. o per analogia juris. Tutela tutte le attività realizzatrici della persona umana (art. 2 Cost.)
- Il risarcimento è la sanzione minima per tutela una situazione soggettiva. Sono ammessi limiti alla risarcibilità, purché non si pregiudichino situazioni soggettivamente tutelate.
- La giurisprudenza (punto 20) riconosce uniformità risarcitoria, ma anche elasticità e flessibilità.
- Pericoli di sperequazione per cumulo tra voci di danni (punto 21): cautela liquidatoria.

****

Alle radici del danno non patrimoniale riflesso: C. Cass. n. 6607/1986 (diritto dei coniugi alla vita sessuale)

- Motivo di ricorso (artt. 2043 e 2059 c.c.; art. 185 co. 2 c.p.)
- Il danno alla vita sessuale:
  - Se è danno patrimoniale, sub specie di danno alla vita di relazione (diminuzione di capacità sociale), è risarcibile ex art. 2043 c.c.
  - Se è danno morale, è nella specie risarcibile ex art. 185 co. 2 c.p. trattandosi di lesioni colpose da attività medico-professionale.
- Il danno alla vita sessuale di un coniuge colpisce di riflesso l'uguale diritto dell'altro coniuge.
  - Tale danno rientra nell'ordine normale e nella regolarità consequenziale cui il fatto illecito ha dato inizio.
    - Nell'ambito della famiglia legittima (artt. 2 e 29 cost., art. 8 co. 1 CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare) i membri hanno diritti e doveri reciproci (art. 143 c.c., art. 30 cost.), che rilevano anche di fronte ai terzi nei rapporti di diritto privato. Essenza del matrimonio è la comunione materiale e spirituale tra coniugi (artt. 1 e 2 l.n. 898/1970). Nel dovere di coabitazione rientra anche il diritto-dovere reciproco dei coniugi ad avere rapporti sessuali tra di loro. L'impossibilità per un coniuge comporta l'impossibilità di esercizio del diritto reciproco dell'altro coniuge, condizione di sua esistenza.
      - Il terzo che lede tale diritto di un coniuge, lede con nesso di causalità immediata e diretta l'analogo reciproco diritto dell'altro coniuge.
        - Il diritto alla vita sessuale va equiparato al danno alla salute, in quanto diritti della persona.
- La C. Cost. 88/1979: il danno alla salute (2, 24, 32 Cost.) è distinto dal danno patrimoniale e da quello morale puro. E' di natura non patrimoniale: il sistema dell'illecito aquiliano ricomprende ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute. Sistema costituzionale operante direttamente anche nei rapporti di diritto privato, diritto primario ed assoluto. Oltre al risarcimento dei danni-conseguenza, va risarcito il danno da lesione del diritto come posizione soggettiva autonoma.
- C. Cass. SS.UU. (in sede di regolamento di giurisdizione): il diritto autonomo alla salute deve avere tutela giurisdizionale (sentt. 9.04.1973, 999; id. 6.10.1979, 5172): risarcimento, oltre che delle conseguenze, anche del danno da lesione del diritto, mediante la riparazione pecuniaria (almeno).
- La C. Cass. 6.06.1981, 3675 riconobbe per la prima volta il risarcimento del danno biologico come lesione in sé del diritto alla salute, indipendente da diminuzione della capacità reddituale, senza però affermare se trattasi di danno patrimoniale o non patrimoniale.
- La C. Cass. 6.04.1983, 2396 afferma che il 2043 c.c. ha portate precettiva, proteggendo tutte le proiezioni della persona, non solo quella economica, ma anche soggettiva (biologica e sociale), cioè il complessivo valore della persona, avendo come riferimento il solo danno ingiusto, cioè la somma delle funzioni naturali

afferente al soggetto. Per gerarchia costituzionale anzi la salute viene prima del patrimonio. Non rileva il limite del 2059 c.c.; il risarcimento del danno ingiusto (come genus che non guarda al contenuto del danno) deriva direttamente dall'art. 2043 c.c. Il danno ingiusto (genus) si divide in species:

- Danno patrimoniale
- Danno non patrimoniale (cioè morale soggettivo)
- Danno biologico
  - Richiama le motivazioni di C. Cost. 184 cit. sul danno-evento che si rifà al combinato disposto del 2043 c.c. e del 32 Cost.
    - Non è né non patrimoniale (artt. 2059 c.c., 185 c.p.), né patrimoniale (artt. 2056 – 1223 c.c.), ma menomazione del modo di essere e di svolgimento della persona in quell'aspetto, di per sé, ed in quel modo riparabile (rientrando nell'art. 2043 c.c.).

Lezione n. 2: danno biologico da morte (DBM) *jure proprio* ed *jure hereditario.* La svolta del 1994.

- C. Cass. SSUU 3475/1925: il danno da morte immediata non è risarcibile jure hereditario. Solo i danni verificatisi tra il momento della lesione e della morte. Citata da Busnelli (1990) in critica a Carnelutti (figura del danno-lesione). I danni da morte sono conseguenza successiva alla morte stessa. I danni sono risarcibili jure successionis se entrati nel patrimonio del defunto.
- C. Cass. 357/1993 e 2009/1993: per analogia juris l'art. 2043 c.c. tutela il danno biologico e da lesione di valori costituzionali. Si applica anche l'art. 1223 c.c. (punto 3.1. § 3).
- C. Cost. 27.10.1994 n. 372 ne Il Corriere Giuridico n. 12/1994 p. 1455 ss. (comm. G. Giannini); http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0372s-94.html: QLC dell'art. 2043 c.c. per il risarcimento del diritto alla vita del de cujus e il danno alla salute subito da un familiare; QLC dell'art. 2059 c.c. che consente il risarcimento dal d.m.s. del familiare e non il trauma fisico/psichico del familiare. Violazione del diritto alla vita.
- Trib. Firenze: parametri artt. 2, 3 e 32 Cost.
- Diritto vivente: riconosce ai familiari del deceduto il danno jure proprio; solo una parte minoritaria riconosce il danno jure hereditario (punto 1, § 2).
- I beni giuridici della vita e della salute sono distinti (punto 1, § 2 i.f.).
- Caso diverso da C. Cost. 184/1986 (punto 1, § 3). Danno biologico da morte mediante il sistema della responsabilità civile. L'ordinanza QLC cerca di trasferire l'impianto della cit. sentenza 184.
- Se c'è lesione vi è prova in re ipsa del danno alla salute, ma tuttavia per la risarcibilità occorre prova la diminuzione/privazione di un valore personale di tipo analogo a quella dell'art. 1223 c.c., cioè la prova dell'entità del danno. Prima di accordare il risarcimento jure hereditario, occorre verificare se un diritto al risarcimento sia effettivamente entrato nel patrimonio del defunto (punto 2.1 § 2).
- L'ostacolo alla risarcibilità del DBM deriva non dall'art. 2043 c.c., ma dalla struttura dell'illecito civile, sia per l'oggetto che per la liquidazione (punto 2.2. § 1).
- La rendita INAIL ai superstiti spetta jure proprio e non hereditario (punto 2.2 § 2): non si viola l'art. 3 Cost.
- Lesione del diritto al mantenimento da parentela o coniugio.
- Lesione del diritto alla salute dei superstiti spettatori occasionali del sinistro (Corti Inglesi per non aggravare il carico degli assicuratori).
- Il danno extracontrattuale risarcibile è anche quello imprevedibile, ma il 2056 c.c. presuppone il già accertato nesso di imputazione soggettiva della colpa. Solo in senso lato si può riconoscere la colpa dell'autore rispetto ai familiari superstiti (punto 3.2 §§ 3-4). Sarebbe responsabilità oggettiva. Si argomenta che il bene protetto sarebbe uno stretto rapporto familiare o parafamiliare. La prassi più o meno consapevolmente tutela il danno

alla salute da morte jure proprio col modello dell'art. 2059 c.c., più che col modello dell'art. 2059 c.c. (punto 4 § 1).

- Il danno del familiare jure proprio parte come patema d'animo DMS e in particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa etc.) evolve in DBM, e cioè trauma psico-fisico permanente alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali va commisurato il risarcimento (punto 4 §2).
- Commento su CG critico:
    - Forse si doveva impugnare QLC l'art. 1223 c.c.
    - L'art. 2043 c.c. non tutela in sé il danno da morte.
    - L'art. 2059 c.c. tutela solo il DMS e solo in caso di reati.
    - Basterebbe il verbale di autopsia a dimostrare la perdita del valore personale della vita, cioè oltre che l'esistenza, pure l'entità del danno.
    - L'evento morte viene qualificato come danno-conseguenza dalla sentenza 372, utilizzando il modello della sentenza 184. Questo sarebbe il vero equivoco. Invece la morte, quale danno biologico al 100%, dovrebbe essere qualificato quale evento interno del fatto illecito. Ma allora pure l'invalidità temporanea e il postumo permanente sono conseguenze e non evento interno. La vera novità della sentenza 184 stava nella risarcibilità della lesione indipendentemente dalla conseguenza.
    - Jure proprio solo per i danni medio tempore subiti dal de cujus tra lesione e morte. Si sconfesserebbe il modello del danno-evento della sentenza 184.
    - Il DBM si connota come DB con disgiunzione tra vittima e titolare del risarcimento. Ciò vuol dire che il DB subito dal familiare non è evento interno ma conseguenza. In realtà dovrebbe trattarsi di due eventi simultanei, come nel danno reciproca da diritto al rapporto sessuale tra coniugi (C. Cass. 11.11.1986, 6607).
    - Il DB comprende il danno alla salute, il danno alla vita di relazione ed il danno sessuale.
    - La sentenza 372 dice che l'imprevedibilità ex art. 2056 c.c. vale solo per i danni-conseguenza e non per i danni-evento, ma è apodittica.
    - La critica al risarcimento del DBM jure proprio sta per la sentenza n. 372 anche nella finzione di colpa; in realtà il 2043 c.c. non limita la colpevolezza alla sola colpa cosciente.
    - Quanto all'evoluzione del danno morale transeunte in danno biologico permanente, il commentatore dice che allora un bernoccolo da randellata è danno biologico, mentre lo stesso bernoccolo da caduta per terra alla notizia della morte del familiare è danno morale!
    - Conclusioni: DBM jure successionis medio tempore ed jure proprio solo come conseguenza evolutiva del danno morale ex art. 2059 c.c.

Lezione n. 3: il riconoscimento del *danno esistenziale.* Toccata (2003) e fuga (2008).

C. Cass. 31.05.2003 n. 8827

reperibile in formato .pdf ad es. alla pagina *web*: http://www.altalex.com/index.php?idnot=1200 (pp. 19 – 43)

- Bipartizione tra danno patrimoniale e non patrimoniale;
- Tripartizione del danno non patrimoniale in biologico, morale ed esistenziale. Nozioni
- Danno riflesso:
    - Danno biologico riflesso
        - Da morte
        - Da lesioni (C. Cass. 96/3805 e SS.UU. 9556/02)
    - Danno morale riflesso
        - Da morte (C. Cass. 2915/71)

        - Da lesioni (C. Cass. 4186/98)
    - Danno non patrimoniale riflesso
        - Danno da impossibilità di intrattenere rapporti sessuali (C. Cass. 6607/86)
        - Danno da lesione dei diritti ex artt. 143 e 147 c.c. (C. Cass. 8305/96)
    - Danno patrimoniale riflesso:
        - Lesione del diritto di credito da parte di terzo (SS.UU. 174/71)
        - Danno patrimoniale dei congiunti di vittima (C. Cost 372 cit.; C. Cass. 3929/69)
        - Danno patrimoniale del convivente more uxorio (C. Cass. 2988/94)
- Il danno riflesso è contestuale a causa della plurioffensività del fatto.
- Il 2059 c.c. ristretto ai DMS non è più condivisibile. Smonta la cit. C. Cost. 184.
- Si fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., in linea con C. cost. n. 88 cit.
- Il rinvio ex art. 2059 c.c. nella legislazione
    - Art. 185 c.p.
    - Art. 89 c.p.c.
    - Art. 2 l. n. 117/1988
    - Art. 29 co. 9 l.n. 675/96
    - Art. 44 co 7 d. lgs. 286/98
    - Art. 2 l.n. 89/2001
    - Art. 42 bis t.u. espropr. (introdotto in epoca successiva alla sentenza)
    - Il rinvio stesso alla Costituzione (artt. 2, 29, 30, 32 etc.)
- Nasce la figura del danno biologico: C. Cass. 3675/1981
- Risarcibile anche il danno non patrimoniale alle persone giuridiche: C. Cass. 2367/2000
- La struttura delle fattispecie ex artt. 2043 e 2059 sono identiche:
    - Causalità materiale tra fatto e lesione dell'interesse: artt. 41 s. c.p.
        - Equivalenza causale con correttivo della causalità adeguata
    - Causalità giuridica tra fatto e conseguenze risarcibili: art. 1223 c.c.
        - Anche il danno mediato purchè effetto normale secondo regolarità causale
- Prevedibilità dell'evento dannoso:
    - In astratto e non in concreto
    - Il DNP non è danno evento (vs C. Cost 184 cit.; conf. C. Cost. 372 cit.), ma danno conseguenza: no prova *in re ipsa*, ma onere della prova per l'attore.
- Liquidazione (artt. 1226 e 2056 c.c.)
    - Funzione di riparazione e ristoro, non di reintegrazione
    - Equità
    - Evitare duplicazioni di voci risarcitorie
    - Valutazione personalizzata

****

Corte Costituzionale , sentenza 11.07.2003 n° 233

Reperibile, per es., alla pagina web: http://www.altalex.com/index.php?idnot=6313

- Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell'11 maggio 2002, depositata il 20 giugno 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ.

    - La C. Cost. dichiara:

- non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

- inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.

- L'art. 2059 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge.

  - nessuna delle parti è riuscita a superare la presunzione di colpa (art. 2054, secondo comma, cod. civ.), cosicché secondo il rimettente le domande risarcitorie dovrebbero essere respinte, stante la limitazione posta dall'art. 2059 cod. civ., dovendo – per diritto vivente – escludersi la risarcibilità, ex art. 185 cod. pen., del danno morale nel caso in cui la responsabilità dell'autore del fatto illecito, pur astrattamente costituente reato, sia accertata in base ad una presunzione di legge e non in base all'oggettiva ricostruzione del fatto.

    - La norma impugnata si porrebbe pertanto in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto - «in modo irrazionale rispetto al dettato dell'art. 75 cod. proc. pen., considerato quale tertium comparationis» - nonostante la conclamata parità delle giurisdizioni.

      - Ma per la sentenza n. 233 il 2059 c.c. non prevede il DMS, ma il DNP (Conf. C. Cass. 8827 cit.) - punto 3.3. Una interpretazione siffatta, assunta in termini di diritto vivente, risulta del tutto dissonante rispetto alla ratio della norma impugnata, quale si desume dalla evoluzione legislativa e giurisprudenziale verificatasi in materia.

  - La giurisprudenza di legittimità afferma, in relazione al reato commesso da persona non imputabile, che la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto dalla legge come reato.

  - La norma impugnata, d'altro canto, non sarebbe - ad avviso del rimettente – suscettibile di una lettura costituzionalmente orientata, così da superare il prospettato dubbio di legittimità con riferimento al canone di ragionevolezza.

    - Non condivide la tesi secondo la quale la lesione di un diritto costituzionalmente protetto sarebbe comunque risarcibile, nonostante il tenore dell'art. 2059, in base al combinato disposto dell'art. 2043 e della norma costituzionale di volta in volta violata.

      - Tale orientamento si fonda sull'assunto che l'art. 2043 sia una norma in bianco, ma siffatto assunto è stato ormai abbandonato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 500 del 1999, nella quale il danno risarcibile è espressamente definito come la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse leso, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega. In tale ottica la risarcibilità

discende dunque dal fatto che l'interesse leso sia rilevante per l'ordinamento, a prescindere dall'esistenza di una garanzia costituzionale

- Contra sent. 233: Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ in base alla quale possono individuarsi ulteriori ipotesi di danni sostanzialmente non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, risarcibili a prescindere dalla configurabilità di un reato.

****

C. Cass. SS.UU. 11.11.2008, n. 26972,

reperibile ad es. alla seguente pagina *web*: http://www.altalex.com/index.php?idnot=43677&idstr=20

- Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.
  - Nel 2003 la S.C. aveva diviso il DNP in danno biologico (DB), DMS e danno esistenziale (DE).
  - Si conferma la C. Cass. 8827/03 sulla lettura estensiva e costituzionale dell'art. 2059 c.c., vs C. Cost 184 cit. (che rileggeva in senso estensivo l'art. 2043 c.c.).
    - Il DNP non si limita al solo DMS (punto 2.10 secondo inciso).
      - Il DMS non è una species di danno, ma una species di pregiudizio di cui tener conto in fase di liquidazione del danno
        - Solo per mera sintesi descrittiva si può parlare, all'interno del DNP di DB, DMS e DE (punto 2.13 §§ 2-4).
          - Lo scopo di tale riconoscimento non è la duplicazione delle voci di danno ma di sopperire ad una lacuna normativa (punto 2.13 § 5).
    - L'illecito può generare DNP diretto e riflesso (punto 2.10 primo inciso).
  - Gli elementi strutturali della fattispecie ex art. 2059 c.c. sono gli stessi dell'art. 2043 c.c. Conferma sul punto C. Cost. 372 cit. su danno evento e danno conseguenza.
    - Diverso è l'evento: nel 2043 c.c. l'evento del DP è atipico, mentre nel 2059 c.c. l'evento del DNP è tipico (punto 2.8). Tipicità legale o giurisprudenziale (punto 2.9).
  - L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Al di fuori dei casi di rinvio, la tutela minima risarcitoria è per i valori costituzionali della persona (punto 2.7) e della famiglia. L'ingiustizia costituzionalmente qualificata non è numerus clausus, potendo emergere evolutivamente nuovi interessi da selezionare con l'ingiustizia del danno (punto 2.14 §§ 1-2).
    - In caso di reato (art. 185 c.p.) vengono in rilievo pregiudizi risarcibili anche non presidiati da diritti costituzionalmente inviolabili (punto 2.10 quarto inciso).
    - Nei casi di rinvio la tipizzazione del pregiudizio è per via legale (selezione degli interessi che radica l'ingiustizia del danno).

- Invece i diritti della CEDU non hanno rango costituzionale né comunitario e non rientrano nella rilettura costituzionale dell'art. 2059 c.c., essendo la CEDU stata ratificato con legge ordinaria ex art. 11 Cost (punto 2.11 terzo §) conf. C. Cost 348/2007. Fuori dal rinvio, non è un caso di ingiustizia costituzionalmente qualificata. (punto 2.12).

- Il sistema dell'illecito civile è bipolare: DP e DNP (conf. Sent. 8827).

- Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno.

- Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

- Nell'ambito della perdita subita e mancate utilità, ex art. 1223 c.c., vanno ricompresi anche i pregiudizi non patrimoniali.

- Nella giurisprudenza degli anni '90 entro il DNP si distinguevano le species del DMS (sofferenza e patema d'animo transeunte), il DB (lesione della salute) e il DE (lesione del fare non reddituale del soggetto) – punto 3.1.1).

- tuttavia tale indirizzo non identificava l'interesse giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito (punto 3.2.1). Veniva allargato il danno conseguenza senza indagare l'ingiustizia del danno per lesione dell'interesse (punto 3.2.2).

- Fu allora che le sentenze gemelle del 2003 sul DE rintracciarono i diritti degli artt. 29 e 30 Cost. da ricollegare al 2043 c.c., come danno evento. Pertanto il DE non era visto come categoria generale, e dipendeva dall'accertata lesione dell'interesse rilevante (punto 3.2.3).

- Le sentenze sulla non risarcibilità del danno tanatologico, se non come DMS dalla lesione alla morte, non costituiscono argomento in favore della configurazione del DE come categoria generale (punto 3.2.4).

- In tema di legge Pinto, si nega che il DE sia autonoma voce di DNP pur in presenza di rinvio di legge (C. Cass. 15449/2002) – punto 3.2.5.

- In ambito contrattuale lavoristico, il DNP da mancato riposo e demansionamento derivò da un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (C. Cass. 9009/2001 e 8904/2003) – punto 3.2.6.

- I GDP riconoscevano DE in modo fantasioso (punto 3.2.7).

- Dopo le sentenze 2003 8827 e 8828 del DE come categoria autonoma non è dato più discorrere (punto 3.3.2).

- Non esiste più lacuna cui dover rimediare col DE. Nel caso di reato, il DNP è adeguatamente considerato. In caso non di reato vi è l'ingiustizia atipica di cui all'art. 2043 purché vi sia lesione di un interesse giuridicamente rilevante (ingiustizia), anche da fonte CEDU o di convenzioni internazionali (punto 3.4.1.1-2).

- Il danno da perdita del rapporto parentale è un pregiudizio esistenziale risarcibile anche fuori dai casi di reato e di rinvio, in quanto lesione di un diritto costituzionale (punto 3.4.2.1). In tale modo possono classificarsi i pregiudizi estetici, alla vita di relazione, alla vita

sessuale, alla vita coniugale, alla vita familiare etc. che non sono autonome specie di danno DNP (punto 3.4.2).

- La qualificazione costituzionale va riferita al danno evento (lesione dell'interesse leso costituzionalmente rilevante), non genericamente al tipo di pregiudizio (il fare aredditiuale della persona) che attiene al danno conseguenza risarcibile, altrimenti costituirebbe l'abrogazione dell'art. 2059 c.c. (punto 3.5).

- Né basta la lesione di un qualunque bene giuridicamente rilevante per aversi risarcibilità, in quanto al di fuori del 2043 c.c., ci vuole la lesione di un bene costituzionalmente rilevante, a pena di abrogare la tipicità dell'art. 2059 c.c., di cui è stata respinta la qlc (punto 3.6).

- Può bastare altresì la presenza di una norma UE per superare il limite di tipicità, pur dopo la rilettura costituzionale dell'art. 2059 c.c. (punto 3.7).

- In ambito lavoristico vi è risarcibilità del DNP da qualificazione costituzionale e legislativa (punto 3.8).

- Al di fuori di tali limiti non è risarcibile un pregiudizio esistenziale (lampione a ridosso del proprio appartamento; perdita del rapporto affettivo con un animale da corsa) – punto 3.9.

- I GDP riconobbero o DE futili in quanto danni conseguenza non serio (urlare allo stadio, fumare o bere alcoolici) o pregiudizi seri ma non incisi in maniera grave (graffio superficiale, non poter uscire di casa per lavori stradali qualche ora, mal di testa per rumore di una sola mattina: il diritto ex art. 16 non è inviolabili, essendo suscettibile di notevoli limitazioni). Punto 3.10.

- La lesione nel DNP deve essere seria, cioè il diritto costituzionalmente rilevante deve essere inciso oltre una certa soglia minima (grado minimo di tolleranza). Filtro tra la solidarietà verso la vittima e la tolleranza (art. 2 cost.). Parametro della coscienza sociale in un determinato momento storico (punto 3.11).

- I GDP devono attenersi a quanto sopra anche nelle cause secondo equità, trattandosi di principio informatore della materia del risarcimento del DNP (punto 3.12). Il valore della persona leso deve essere presidiato da diritti costituzionalmente inviolabili, così da ribadire in principio la tipicità del DNP e l'atipicità del DP (punto 3.13).

- Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.

- Nel caso di danno da morte immediata (o danno tanatologico), il giudice potrà i correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine.

- Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato (punto 4.10). Vs C. Cost 184 cit.; Conf. C. Cost. 372 cit. Conf. C. Cass. 2003/8827.

- Il danno evento in re ipsa ridurrebbe il risarcimento del danno a pena privata (punto 4.10.3).

- Mezzi di prova: per il DB ci vuole CTU medico-legale nella RCA, non per forza per il codice civile. Per gli altri pregiudizi si può ricorrere alla prova testimoniale, documentale e presuntiva (punto 4.10.4), tramite allegazione dei fatti noti da parte del danneggiato (punto 4.10.5-6).

- Il DNP contrattuale (punto 4)
    - Per tradizione non era risarcibile mancando una norma come il 2059 c.c. nella responsabilità contrattuale (artt. 1218 ss. C.c.).
        - per ovviare a tale lacuna si ammetteva il cumulo di azioni per DC (danno contrattuale) e DEC (danno extra-contrattuale). Per es. contratto di trasporto o di lavoro. Restava il limite del 2059 c.c., salvo che per il DB che si riteneva attratto dal 2043 c.c.
    - Con la rilettura dell'art. 2059 c.c. è risarcibile il DNP da lesione di diritto costituzionale inviolabile quale sia la fonte di responsabilità, anche per DC, senza dover ricorrere al cumulo di azioni per DC e DEC.
        - Conferma nell'art. 1174 c.c. (interesse anche non patrimoniale) da selezionare secondo la causa concreta della dinamica contrattuale (punto 4.2.).
        - Per es. i contratti protettivi (responsabilità del medico e della struttura) e con effetti protettivi verso terzi (il feto, l'interruzione della gravidanza, il consenso informato). Punto 4.3. Anche nell'istruzione scolastica (DNP da autolesione – punto 4.4). Il 2087 c.c. dà tipicità legislativa a tali interessi in astratto nel contratto di lavoro, venendo meno l'obbligo di accertamento in concreto (punto 4.5.2). Idem ex art. 1681 per il contratto di trasporto di persone (punto 4.6).
- Il DNP contrattuale va regolato dalle norme sulla responsabilità contrattuale rilette costituzionalmente (art. 1218 c.c. e 1223 c.c., non solo per DP, ma anche per DNP). Varrà però il limite ex art. 1225 c.c. per il DC. Nulli i patti di esonero per il DNP contrattuale nei termini di cui sopra (art. 1229 co. 2 c.c.). Valgono le norme su onere prova e prescrizione (Punto 4.7).
- Ogni pregiudizio va risarcito in maniera integrale ma non oltre, per cui non vanno duplicate poste di danno risarcibile, a prescindere dal nomen adottato dal danneggiato (punto 4.8).
    - Non si devono duplicare DMS e DB, con forfait di 1/3; si può invece adottare la personalizzazione della liquidazione del DB valutando le sofferenze nella loro effettiva consistenza fisica e psichica (punto 4.9.3). Vds Tabella milanese.
    - Non va duplicato il DMS e il danno da perdita del rapporto parentale (punto 4.9.4).
    - Non va duplicato col DB il danno alla vita di relazione, il DE, il danno estetico, il danno alla vita sessuale (punto 4.9.5-7).
    - In caso di perdita della vita a breve distanza dalla morte no DBM (danno tanatologico), ma sì DMS (danno catastrofale). Punto 4.9.8.

Lezione n. 4: diritto vivente attuale e locale. Le tabelle.

Tabella 2013 del Tribunale di Reggio Calabria

Discussione in ordine al progetto di *Tabelle del danno alla salute e del danno da perdita del rapporto parentale* del Tribunale di Reggio Calabria II Sezione Civile (elaborazione in corso)

Danno biologico

- Danno biologico permanente
    - Micro-permanenti
        - Rca: tabella d. lgs. 209/2005
        - Professione sanitaria post 11.11.2012: tabella d. lgs. 209/2005
        - Cause diverse: tabella Trib. Milano 2013
    - Macro-permanenti: tabella Trib. Milano 2013 con personalizzazione
        - Personalizzazione per sofferenza soggettiva
            - Aumento
                - Aumento standard (onere attoreo della prova)
                - Aumento superiore (max + 100%) in casi eccezionali
            - Diminuzione
            - Esclusione
- Danno biologico temporaneo
    - Rca e professione sanitaria: tabella d. lgs. 209 cit. (€ 45,20 al dì se assoluta)
    - Altra causa: tabella milanese 2013 (da € 96,00 ad € 144,00 al dì se assoluta)

Danno da perdita parentale: tabelle milanese 2013

- Figlio
- Genitore
- Coniuge o convivente more uxorio
- Fratello
- Nipote ex filio

Accertamento medico-biologico strumentale obiettivo del danno biologico, anche per cause pregresse al d.l. 1/2012

Danno jure hereditario

- Morte immediata o a breve distanza (c.d. terminale o tanatologico): NON risarcibile
- Morte dopo lungo tempo
    - Danno jure successionis se il defunto era lucido medio tempore (c.d. catastrofale): equitativamente e non in via tabellare
    - Danno biologico jure proprio dei congiunti in ragione del periodo di sopravvivenza (DBR)

Tabella del Tribunale di Milano (2013)

Esposizione del funzionamento della liquidazione secondo la Tabella del danno biologico del Tribunale di Milano (2013) in *Guida al Diritto*, 13.04.2013, n. 16, Inserto 5 (pp. 31).

- Leadership nazionale nella liquidazione equitativa complessiva e personalizzata del DB e del danno da lesione del rapporto parentale, riconosciuta dalla C. Cass. del 2011 nn. 12408 e 14402.
    - La S.C. ha censurato la lacune delle tabelle per macropermanenti pur previste ex art. 138 cod. assic.
        - Esigenza di unitaria applicazione dell'art. 1226 c.c. con unico valore medio di riferimento quale base del risarcimento.
            - Il tutto temperato con la necessità di riconoscere al giudice del merito l'adeguamento alle circostanze del caso concreto.

        - Da allora le Corti nazionali di fatto hanno prescelto le tabelle di Milano.
        - Eccezione: il Trib. Roma ha un meccanismo economico compensativo alquanto differente per metodo e importi. Malgrado C. App. Roma sent. N. 230/2013 auspica l'adesione del Trib. Roma alle tabelle milanesi.
- Come funzionava la prima tabella milanese (**precedente alla sentenza cit. 2008**/26972):
    - Valori standard del DB (gravità della lesione; età del danneggiato);
    - Liquidazione del DMS tra ¼ e ½ del DB;
    - Personalizzazione per particolari condizioni soggettive con aumento sino al 30% dello standard.
- Come funziona la tabella milanese attuale (**post SS.UU. n. 2008**/26972 cit.). Esigenza di una liquidazione unitaria e congiunta dei pregiudizi alla salute e del dolore (che in precedenza erano DB standard, DB personalizzato e DMS).
    - Ci sono due indici monetari che ne costituiscono le variabili compensative:
        - Prima colonna: età della vittima
            - Indici di incidenza media del DNP per lesione della salute suscettibile di accertamento medico-legale, sia per pregiudizio biologico, che sociale che morale, in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione. Si liquidano congiuntamente quelli che un tempo erano DB, DE e DMS. Sulla base della media delle somme riconosciute nella prassi del giudici milanesi.
        - Penultima colonna a destra: aumento di personalizzazione massimo applicabile all'indice standard.
            - Adeguata personalizzazione complessiva del risarcimento, a causa di peculiarità allegate e provate per i vari pregiudizi complessivi. Con valori massimi percentuali di aumento.
        - Aumenti o diminuzioni del tutto eccezionali anche superiori.
    - Questi due indici rendono integrale la sintesi compensativa, secondo C. Cass. 2008/26972.
        - Criticità: distinguere quali pregiudizi soggettivi attengono al primo o al secondo indice, possibile fonte di sperequazione e distorsione.
        - Criticità: i giudici possono trovare comodo adeguarsi su valori medi e omettere l'indagine delle variabili del caso concreto, ciò che è censurabile in cassazione.
        - Criticità: rapporto con la tabella per RCA (art. 139 cod. assic.) e lesioni mediche (art. 3 co. 3 L. n. 189/2012).
            - La Cassazione sent. 12408/2011 ha escluso la risarcibilità della differenza tra la tabella RCA e la tabella milanese.
                - Eppure C. Cass. III 20292 del 28.11.2012 prepara il terreno per il contrasto, ritenendo che la tabella RCA non possa contenere tutti gli aspetti che compongono le conseguenze lesive del danno alla persona.
                    - Commento (ZIVIZ in *Danno e persona*): si ripropone la dialettica dell'autonomia ontologica e strutturale delle due voci di danno DB e DMS.
                    - Commento (PONZANELLI, in *Danno e responsabilità*, n. 2/2013, p. 135): i vasti obiter dicta tradiscono l'intento di contrastare la configurazione unitaria del DNP di cui alla citata SS.UU. 26972, giungendo di nuovo a scorporare il DNP in DB, DE e DMS.
                    - Commento (MARTINI, in *Guida al diritto*, 2013/16, Inserto 6, p. V): allora si ritornerebbe ad un sistema equitativo puro senza basi di riferimento omogenee, *contra* SS.UU. 2008 e C. Cass. n. 12408/2011.
                - La Cassazione III n. 3290 del 12.02.2013 ribadisce l'orientamento delle SS.UU. n. 26972.

        - Il limite del 9% di cui alla tabella RCA contiene sia il ogni indice di compensazione della menomazione e della sofferenza?
        - Nel campo RCA si deve coordinare il principio di integrale risarcimento del danno con quello di contenere i costi sociali nei settori assai litigiosi del danno auto e da medical malpractice.
- Nel 2013 sono state aggiornate secondo ISTAT biennale tramite il coefficiente di calcolo del 5.6535%.
    - Si è basato sulla media tra i pronunciamenti delle Corti di merito interne al Tribunale.
        - Tuttavia molti Tribunali si sono basati su un richiamo alle tabelle milanesi, così generandosi un impatto macroeconomico di rilievo sociale di queste tabelle, il cui governo renderebbe necessaria l'emanazione delle tabelle di cui all'art. 138 cod. assic. per le macropermanenti.
    - Il valore del punto percentuale varia a seconda della gravità delle lesioni, aumentando prima del 25% fisso, poi progressivamente dal 26% al 50% e infine del 50% fisso, così codificandosi la precedente prassi di liquidare il DMS come quota tra ¼ ed ½ del DB.
- Il DNP temporaneo:
    - Per un giorno di inabilità temporanea al 100% c'è una forbice di valori monetari, mediante un possibile aumento personalizzato, cioè tra € 96,00 ed € 144.00 al giorno.
- Il DNP da lesione del rapporto parentale è compreso in una forbice a seconda del tipo di perdita, consentendo un'adeguata personalizzazione.
- Il DNP riflesso è disancorato dal DNP diretto. Dipende dal legame familiare e dal mutamento delle abitudini di vita familiare. L'entità del pregiudizio diretto alla salute incide sulla stessa configurabilità del danno riflesso.

Tabella RCA del MiSE per micro-permanenti (2013)

Esposizione del funzionamento della liquidazione secondo la Tabella del danno da **micro**lesioni permanenti ex d. lgs. 209/2005, d.MiSE 2013, in *Guida al Diritto*, 29.06.2013, n. 27, Inserto 6 (pp. 7).

- Punto base (adeguato nel 2013 secondo ISTAT) di € 791,95
    - Maggiorazione per gravità del danno (moltiplicatore)
    - Decurtazione per maggiore età del danneggiato (demoltiplicatore)
- Valore giornaliero dell'inabilità temporanea assoluta di € 46,20
- Ambito esclusivo nella RCA, no applicazione analogica di queste tabelle
- Negli altri ambiti si applica la tabella milanese (ruolo equilibratore dei valori equitativi nazionali): C. Cass. 7.06.2011 n. 12408
    - Possibile disparità di trattamento?
        - Tanto più che l'aggiornamento della tabella RCA nel 2013 è avvenuta secondo aumento ISTAT (pari all'1,1%), mentre per la tabella milanese 2013 secondo il 5,6535% riferito al biennio, cioè con media annua del 2,83%, più del doppio dell'aggiornamento del MiSE.
        - Il Governo non ha approvato ancora, pur sempre nell'ambito RCA, la tabelle per le macro-permanenti.
            - Ci fu un tentativo del Governo nel 2011, che ricevette parere negativo del Cons. Stato (parere reso nell'adunanza 8.11.2011) e non convertito; un tentativo successivo nel 2013 fu criticato dalla dottrina e neppure convertito.
        - E' possibile dire che la tabella RCA semplicemente dimezza, a favore delle assicurazioni, i valori dei punti nella liquidazione adottata dalla giurisprudenza? Forse no perché la tabella milanese contempla il valore compensativo della sofferenza (DMS), mentre ciò non avviene nella tabella MiSE. Non sembrerebbero comparabili.
            - La tabella MiSE colma la precedente lacuna normativa garantendo la sostenibilità del ramo assicurativo della RCA, di contro all'interesse alla tutela costituzionale della salute. Componimento di interessi di natura macro-economica.